

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1** - Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile é gestito in economia dal Comune.
L'acqua viene concessa per esclusivo uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; non sono ammesse utenze per uso irriquo.
La concessione é revocata di diritte ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione.
- ART.2** - L'acqua sarà somministrata all'interno delle zone edilizie destinate ad insediamenti residenziali e fornite di rete idrica principale, su istanza dei richiedenti, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
- ART.3** - Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza alla rete idrica principale.
Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze della Provincia, del Demanio, di altri Enti e/o di privati, come pure la relativa concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo.
Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui all'art.4.
- ART.4** - La domanda di concessione dovrà essere fatta dal proprietario dell'immobile in competente bolle; nell'istanza dovranno essere chiaramente indicati:
- i dati anagrafici completi del richiedente;
 - la residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
 - l'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
 - le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare);
 - il piano in cui é ubicata l'unità immobiliare;
 - la destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità abitativa.
- Nel caso di destinazioni differenziate, dovranno richiedersi tante utenze quante sono le classi tariffarie contemplate dal presente Regolamento.
- ART.5** - La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti; in questo caso, ogni utente parteciperà alle spese di realizzazione dell'allacciamento alla rete principale e della condotta di adduzione. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto dalle tariffe che seguono.

ART.6 - In deroga al disposto dell'art.2 del presente regolamento, Giunta Municipale può autorizzare concessioni, sempre per esclusivo uso potabile, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo. In tal caso il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua, tenendo sollecito ed indenne il Comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi.

ART.7 - Le condotte principali realizzate dai richiedenti, ai sensi e per gli effetti del precedente art.6, passeranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a compensi e/o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, perché l'acquisizione avviene nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità. Acquisita la proprietà della condotta, il Comune diventa automaticamente e di pieno diritto titolare della servitù di esercizio con facoltà di autorizzare ulteriori allacci per altre diramazioni.

ART.8 - Potranno essere autorizzate diramazioni su strade e fondi privati, alle stesse condizioni previste dal precedente art.6, e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione, consentendo contemporaneamente la relativa servitù e riservando al Comune il diritto di ispezionare in qualunque momento le tubazioni nonché di autorizzare ulteriori allacci sulla stessa diramazione.

ART.9 - Limitatamente alle concessioni riguardanti zone non residenziali, il Sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile. Per gli stessi motivi, la Giunta Municipale può deliberare la revoca temporanea o definitiva della concessione.

ART.10 - Il Sindaco può consentire allacci temporanei e/o forniture frettarie di acqua per usi edilizi, alle condizioni previste dalle vigenti tariffe. A tal fine non verrà stipulato alcun contratto di fornitura e la domanda dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuto versamento anticipato della quota fissa prevista dalle tariffe vigenti, per tutta la durata dell'allacciamento e/o fornitura.

ART.11 - Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il Sindaco, quale ^{legale} rappresentante del Comune, ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura. Il contratto avrà la durata di anni UNO e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.12 - L'Amministrazione Comunale non assume e de-
clina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio,
dovute a ragioni tecniche ed a causa di forza maggiore. Pari-
menti non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e/o
terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifi-
ci da perdite di acqua o da qualunque altra causa dipendente
dalla concessione.

L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il Comune per i
danni dovuti a fughe e/o perdite di acqua che dovessero verifi-
carsi nella condotta privata di adduzione dell'acqua, che ha
inizio dall'allacciamento alla condotta principale pubblica.

ART.13 - L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusi-
vamente nell'immobile stesso, ed è vietato, pena la revoca del-
la concessione, cederla e/o derivarla in tutto o in parte ad
altri immobili e/o porzioni di immobili non compresi ed elencati
nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da for-
nire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione.
Nel caso di variazioni delle unità abitative oggetto del con-
tratto di fornitura, il titolare della concessione dovrà pro-
durre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo con-
tratto.

ART.14 - Nel caso di vendita dell'immobile o parte di esso, il con-
cessionario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata
fino al giorno del subentro del nuovo proprietario.
Il subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome
del contratto di concessione e si rende responsabile del paga-
mento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile.
Nel caso l'acquisto riguardi solo una parte dell'immobile, l'u-
tenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto,
con l'obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova
concessione a suo nome e per suo esclusivo uso.

ART.15 - L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare in
qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per ac-
certamenti di natura igienico-sanitaria, quanto per verificare
guasti, frodi o manomissioni.

Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tec-
nici del Comune ed agli incaricati del controllo il libero ac-
cesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'im-
mobile. Tali ispezioni dovranno avvenire solo di giorno ed in
presenza del proprietario dell'immobile, o dell'inquilino o
del titolare della concessione o suo delegato.

ART.16 - Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei
sigilli, etc., il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni,
salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente
all'illecito comportamento dell'utente.

In tutti i casi di inosservanza di una o più norme del presen-
te regolamento, il titolare della concessione sarà passibile
di ammenda da L. 10.000 a L. 200.000, secondo la gravità
dell'infrazione. =

ART.17 - Il Consiglio Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà apportare modifiche, variazioni ed integrazioni al presente Regolamento. Le nuove norme e le modifiche delle tariffe saranno automaticamente vincolanti per le concessioni in corso, intendendosi recepite "ope legis", e parimenti si renderanno applicabili "di diritto" le nuove tariffe.

T I T O L O I I

ALLACCI PRIVATI - PRESCRIZIONI

ART.18 - Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale saranno eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:

- a) L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà acquistato e disporrà di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle prescrizioni appresso indicate.
- b) I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera. Il richiedente la concessione dovrà attuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antinfortunistiche, e resterà responsabile di tutti i danni che a causa dei lavori potrebbero derivarne a persone, cose ed animali.
- c) I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico e/o degli impiegati responsabili, i quali, qualora l'esecuzione delle opere e/o i materiali impiegati non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, a loro insindacabile giudizio, potranno disporre la sospensione immediata dei lavori.
- d) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuato il pagamento dei diritti di allaccio, secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio preposto, e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita, a richiesta, all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori.
- e) A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione di importo corrispondente alle tariffe appresso indicate. Tale cauzione sarà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del rifacimento del manto stradale. Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e/o cedimenti del manto stradale riconducibili all'imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare, nel termine assegnatogli, il manto stradale. In ca-

so di mancato o inadeguato ripristino, il Comune, non solo avrà il diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio all'esecuzione delle opere, ma potrà escutere il titolare della concessione per il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute, ferma restando la revoca automatica della concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal Comune per dolo, colpa e/o negligenza dell'utente.

- f) L'apparecchio di misurazione dovrà, di norma, essere collocato sul prospetto esterno del muro perimetrale dell'immobile. Nel caso di immobili ubicati all'interno di fondi privati distanti dalla strada, i contatori dovranno essere collocati all'entrata del tubo di diramazione nella proprietà, immediatamente dopo la valvola stradale di arresto e in apposita cassetta.
- g) Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, saranno applicati tanti contatori e tanti rubinetti di arresto quanti sono gli appartamenti da servire. In tal caso, a cura e spese degli utenti, dovrà essere approntato idoneo locale e/o armadietto metallico con chiusura a chiave, capace di contenere tutti i contatori ed i rubinetti di arresto.
- h) Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto, in modo che all'eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere dall'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli impiegati del Comune.

ART. 19- I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche di massima:

- a) presa di ferro zincato o staffa in ghisa a seconda della sezione del tubo della condotta principale;
- b) rubinetto di presa tipo pesante marca BOSCH
- c) tubazione e raccorderia in ferro zincato del diametro di 1/2 di pollice per ogni concessione;
- d) chiusino di ghisa di seconda fusione, avente peso non inferiore a Kg. 2 e lato di cm. 15,20;
- e) rubinetto di arresto che dovrà essere collocato tra l'allaccio ed il contatore e posto all'esterno del fabbricato in apposita nicchia munita di sportello a chiave;
- f) contatore idrico del tipo a lettura diretta, secondo le prescrizioni dell'Ufficio;
- g) tubazioni interne in ferro zincato del diametro di di pollice a seconda delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico;

ART.20 - Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ~~ed avere~~ ed avere una profondità pari a quella della condotta principale.
La tubazione, dall'innesto alla parete dell'immobile, dovrà essere rivestita o manicottata con malta cementizia dosata a Kg.300 di cemento per ogni metro cubo di sabbia, in modo da preservarla dalla corrosione.

ART.21 - L'importo della cauzione che i richiedenti la concessione sono tenuti a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale è determinato come segue:

L. 24.000 al mq. per le strade pavimentate con manto bituminoso o mattonelle di asfalto;

L. 92.000 al mq. per le strade pavimentate con basolato o bologninato di pietra lavica o calcarea;

L. 18.500 al mq. per le strade pavimentate con massetto di calcestruzzo o in acciottolato con guide di pietra lavica o calcarea;

L. 25.000 al mq. per ogni altro tipo di pavimentazione e nell'ipotesi di assenza di pavimentazione;

ART.22 - Per tutta la durata dei lavori, dovrà essere corrisposta la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico.
Fino a quando lo scavo non sarà coperto ed il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa e negligenza.

T I T O L O I I I

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE - LETTURA CONTATORI - PAGAMENTO DELLE FORNITURE - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI MOROSITA'

ART.23 - La fornitura viene concessa al proprietario dell'immobile, cui verrà intestato il contratto di utenza; egli, pertanto, sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al Comune ed ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente e/o ai suoi inquilini.

Pertanto, il trasferimento di proprietà dell'immobile servito e/o di porzione di esso, sia per atto tra vivi, quanto in comodato od in via successoria, dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune concedente, perché possa provvedere alle eventuali volture della utenza ed autorizzare, se del caso, nuove concessioni.

La voltura non potrà essere effettuata e le nuove concessioni non verranno formalizzate, ove prima non sarà fornita la prova che le forniture effettuate sono state interamente pagate fino alla data del subentro e/o della nuova concessione.

Il Sindaco si riserva la facoltà di autorizzare, in deroga, la concessione a privati non proprietari dell'immobile, purché vi acconsenta, per iscritto, il proprietario e sempre che questi dichiari espressamente di rendersi altresì obbligato al pagamento dei canoni, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni.

ART.24- La fornitura è concessa sulla base di un consumo minimo prefissato e la eccedenza a tariffa; la lettura dei contatori al fine della determinazione dei consumi sarà eseguita almeno una volta all'anno, così pure la fatturazione dei consumi eccedenti il minimo impegnato.

Nella fattura saranno tariffati il consumo minimo impegnato, relativo all'anno interessato, nonché il maggior consumo rilevato per differenza tra l'ultima lettura e la precedente. La quantità di acqua consumata in meno durante l'anno, rispetto al minimo concesso, non dà diritto a cinguaglio con quella consumata in più nell'anno successivo.

I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della Giunta Municipale.

Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato.

Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli Uffici preposti ed indicati nella fattura, ovvero mediante versamento sull'apposito c.c.p. intestato al Comune - Gestione acquedotto.

Per ogni pagamento verrà rilasciata idonea quietanza.

In caso di versamento in c.c.p. la ricevuta sostituirà la fattura. È fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanze e/o certificate di accreditamento, per esibirli ad ogni richiesta del Comune o degli Uffici preposti.

Le bollette relative ai consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato. In caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora del 2% per ritardi fino a 45 giorni dalla data di notifica della bolletta, del 5% per ritardi fino a sei mesi, oltre al 5% per ogni semestre maturate oltre il primo. Tuttavia, è in facoltà del Comune, con ordinanza del Sindaco, sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture consecutive. La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute.

Il canone fognario ed il diritto di depurazione, se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione dell'80% del quantitativo di acqua impegnata e/o consumata.

ART.25- La lettura dei contatori dovrà avvenire:

-dal 1° ottobre al 31 marzo, non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 19,00;

-dal 1° aprile al 30 settembre, non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 20,00;

Gli addetti alla lettura dei contatori, alle ispezioni ed

alle verifiche, saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire a richiesta degli utenti.

ART.26-In caso di guasti all'apparecchio di misura, l'utente resta obbligato a segnalare tempestivamente il guasto. Qualora il guasto non venga segnalato e sia, invece, accertato dal lettarista, l'utente sarà tenuto a pagare, oltre al consumo minimo contrattuale, una eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente. Nel caso in cui, per guasto al contatore, anche il consumo relativo all'anno precedente non si è potuto accertare, il calcolo dell'eccedenza sarà effettuato sulla base della media ottenuta nel periodo intercorrente tra la data di sostituzione del contatore e quella di lettura. Il periodo preso come base di riferimento dovrà essere di almeno sei mesi. Analogamente si procederà per il recupero delle eccedenze relative agli anni precedenti non accertati per guasti agli apparecchi di misura.

Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, Il Sindaco, fermo restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre l'irrogazione di una ammenda commisurata da due a sei volte l'importo del minimo contrattuale.

ART.27-Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura e/o della revoca della concessione, è in facoltà dell'Amministrazione recuperare in qualunque momento sia i canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo di cui al R.D. 14/4/1910, n.639.

ART.28+Il Comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione. Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari all'uopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento. Trascorso il termine assegnato, il Comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

ART. 29

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dalla G.C. annualmente, sulla base del costo di gestione dell'anno precedente.-

ART. 30

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera di C.C. n.34 del 1959.

Sarà comunque sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

